



STUDIO LEGALE
AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE FALLIMENTARE

RG. N. 8/2022 – Giudice dott.ssa Assunta Napoliello

INTEGRAZIONE PIANO DEL CONSUMATORE

Per i sig.ri Giovanni Cavone e Angela Vitucci, rappresentati e difesi dagli **avv.ti Rosella Cristantiello** e **Antonio Buono**,

- Ricorrenti -

PREMESSO CHE

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 22 marzo 2022 presso il Tribunale di Bari – Sezione Fallimentare, al numero di R.G. n. 8/2022, i sig.ri Cavone Giovanni e Angela Vitucci, hanno promosso una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 bis della L. n 3/2012 e nello specifico un piano del consumatore con istanza *ex art. 14 quaterdecies* L. n 3/2012 per quanto attiene alla sig.ra Vitucci.

Con riferimento al sig. Cavone Giovanni, è stato proposto *“un piano del consumatore con remissione parziale del debito al fine di ottenere l'apertura della procedura di cui all'art. 7, L. n.3/2012, con durata massima di 8 anni, che prevede il pagamento della somma complessiva di € 28.800,00 (Euro ventottomilaottocento/00) in numero 96 rate mensili, la prima scadente a 30 giorni dall'omologazione del piano, dell'importo di € 300,00 (euro trecento/00) cadauna, secondo quanto riportato nei prospetti di cui al paragrafo successivo. Ai fini della fattibilità del piano, va considerato che a garanzia dell'esatto adempimento di quanto contenuto nella proposta avanzata dal sig. Cavone il ricorrente mette a disposizione il TFR maturato dal sig. Cavone e che verrà percepito dallo stesso nel momento in cui matureranno i requisiti pensionistici previsti dalla legge. Sul punto occorre precisare che il sig. Cavone Giovanni non maturerà i suddetti requisiti nei quattro anni successivi al deposito della presente proposta.”*



STUDIO LEGALE
AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

Per quanto attiene alla sig.ra Vitucci, invece, quest'ultima non potendo offrire alla procedura alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura e, ha richiesto *"l'applicazione dell'art. 14 quaterdecies L. n. 3/2012 che ha previsto la possibilità per "il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. 2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"*.

2. I sig.ri Cavone Giovanni e Angela Vitucci hanno chiesto, infine, all'On. Tribunale adito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

A) Con riferimento al sig. Cavone Giovanni

1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n. 3/2012, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, dichiarare l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore); 2. Fissare, ex art. 12 bis, comma 1, L. n. 3/2012 con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto. 3. Ordinare, ex art. 12-bis, comma 2, sempre con decreto, che sino al momento

STUDIO LEGALE
AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione, tenuto conto che la prosecuzione della procedura esecutiva presso terzi che ha ad oggetto l'unica fonte di reddito della famiglia Cavone e Vitucci pendente dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Esecuzioni Mobiliari – R.G.E. n. 1083/2019, nonché l'instaurazione di nuove procedure espropriative pregiudicherebbe inequivocabilmente la fattibilità del piano. 4. Omologare il piano del consumatore così come sopra articolato, previa verifica dell'ammissibilità e della fattibilità dello stesso, nonché dell'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. 5. Dichiarare che gli Istituti di credito Findomestic Banca S.p.A. (ora Ifis Npl S.p.A.), la Compass Banca S.p.A. e la Credem S.p.A. hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che pertanto non possono presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. 6. In via subordinata, previo ogni incombente di rito e provvedimento opportuno, dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012.

B) Con riferimento alla sig.ra Vitucci Angela

1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n. 3/2012, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, dichiarare l'apertura della procedura di composizione della crisi, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 14 quaterdecies L. n. 3/2012; 2. Fissare con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni del ricorso e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del

STUDIO LEGALE
AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

decreto. 3. Ordinare, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione; 4. Si chiede sin d'ora che la sig.ra Vitucci Angela sia ammessa al beneficio di cui all'art. 14 quaterdecies, punto 3, L. n. 3/2012, con emissione di apposito decreto ai sensi del punto 7 dello stesso articolo”

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

3. In data 23 marzo 2022 con note di trattazione scritta depositate nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi contraddistinta dal R.G.E. n. 1083/2019 e avente ad oggetto il pignoramento del quinto dello stipendio del sig. Cavone Giovanni, l'odierno ricorrente richiedeva, in virtù dell'iscrizione a ruolo della procedura da sovraindebitamento, “che l'Ill.mo G.E., preso atto dell'introduzione di una procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento in cui versa l'odierno debitore esecutato e il suo nucleo familiare, Voglia disporre un rinvio dell'odierna procedura esecutiva onde consentire al designando Giudice Delegato di pronunciarsi in ordine all'apertura della procedura ex L. n. 3/2012 e di disporre (così come richiesto in ricorso), ex art. 12-bis, comma 2, sempre con decreto, “che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione, tenuto conto che la prosecuzione della procedura esecutiva presso terzi che ha ad oggetto l'unica fonte di reddito della famiglia Cavone e Vitucci pendente dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Esecuzioni Mobiliari – R.G.E. n. 1083/2019, nonché l'instaurazione di nuove procedure espropriative pregiudicherebbe inequivocabilmente la fattibilità del piano.”;



STUDIO LEGALE

AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

4. con provvedimento del 24.3.2022, l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione così provvedeva: *"Rilevato che il debitore esecutato ha presentato istanza per l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento ed è stato nominato un professionista liquidatore in relazione al piano del consumatore; P.T.M. **ordina la sospensione della procedura in attesa della definizione della procedura di composizione della crisi.**"*;

5. nelle more della ridetta sospensione il datore di lavoro e terzo pignorato comunicava che nel corso della procedura esecutiva era stata accantonata la complessiva somma di € 6.764,13, la quale dovrà essere attinta dalla presente procedura da sovraindebitamento andando a soddisfare le ragioni creditorie in virtù delle prededuzioni e delle prelazioni già indicate nel piano già presentato.

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA PROPOSTA

Alla luce di quanto sopra esposto, questa difesa ritiene necessario, apportare alla proposta contenuta nel *"Ricorso ai sensi degli artt. 7/7-bis e 8, l. 27.1.2012 n. 3 con istanza di sospensione ex art. 12 bis, comma 2, l. 27.1.2012 n. 3 piano del consumatore e procedura ex art. 14 quaterdecies, l. n. 3/2012"* depositato il 22 marzo 2022, in virtù delle ulteriori somme indicate al punto 6, le seguenti modifiche.

a) La somma complessiva da destinare al soddisfacimento di tutti i creditori indicati nel piano passerà da € 28.800,00 a € 35.564,13 (Euro trentacinquemilacinquecentosessantaquattro/13);

b) Tale complessivo importo verrà versato ai creditori indicati nel piano con le seguenti modalità:

- € 6.764,13 saranno corrisposti, previa attribuzione alla procedura da sovraindebitamento, per il soddisfacimento dei crediti maturati dall'OCC. dott. Nicola Bisceglie e dagli avv.ti Antonio Buono e Rosella Cristantiello posti in prededuzioni ai sensi di legge e, in particolare, € 3.382,06 in favore



STUDIO LEGALE
AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

dell'Occ (rispetto al maggior credito di € 3.519,53) ed € 3.382,06 per gli Advisors legali (rispetto al maggior credito di € 3.588,00), a seguito del provvedimento di omologa;

- **€ 28.800,00** saranno destinati al pagamento del residuo credito delle prededuzioni, pari ad € 343,40, e al soddisfacimento di tutti i creditori indicati nel piano che continuerà a prevedere una durata di 8 anni corrispondenti a numero 96 rate mensili, la prima scadente a 30 giorni dall'omologazione del piano, dell'importo di € 300,00 (euro trecento/00) cadauna, secondo quanto riportato nei seguenti prospetti:

PROPOSTA sig. GIOVANNI CAVONE				
Natura del credito	Creditore	Debito Resideuo	% soddisfo	Somma proposta nel piano
Onorario	avv.ti Rosella Cristantiello e avv.to Antonio Buono	€ 3.588,00	100%	€ 3.588,00
Onorario	OCC	€ 3.519,53	100%	€ 3.519,53
Tributi Tarsu/TARI	Comune di Bari	€ 3.304,00	100%	€ 3.304,00
Tributi Imposta di bollo	Regione puglia	€ 322,51	100%	€ 322,51
Tributi	Agenzia Entrate Riscossione	€ 130,10	100%	€ 130,10
		€ 272,88	100%	€ 272,88
		€ 112,52	100%	€ 112,52
		€ 142,34	20,147%	€ 28,72
Finanziamento	Ifis NPL spa	€ 63.435,57	20,147%	€ 12.780,41
Finanziamento	Compass Banca spa	€ 31.712,97	20,147%	€ 6.389,25
Finanziamento	Credito Emiliano spa	€ 8.624,00	20,147%	€ 1.737,52
Finanziamento	Credito Emiliano spa	€ 16.770,00	20,147%	€ 3.378,69
TOTALE		€ 131.934,42	Totale offerto	€ 35.564,13



STUDIO LEGALE

AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

PIANO DEI PAGAMENTI		
OMOLOGA	€ 6.764,13	Prededuzione per euro 6.764,13
Rata 1	€ 300,00	
Rata 2	€ 300,00	
Rata 3	€ 300,00	
Rata 4	€ 300,00	
Rata 5	€ 300,00	
Rata 6	€ 300,00	Prededuzione per euro 343,40
Rata 7	€ 300,00	
Rata 8	€ 300,00	Privilegio per euro 3.856,60
Rata 9	€ 300,00	
Rata 10	€ 300,00	
Rata 11	€ 300,00	
Rata 12	€ 300,00	
Rata 13	€ 300,00	
Rata 14	€ 300,00	
Rata 15	€ 300,00	
Rata 16	€ 300,00	
Rata 17	€ 300,00	
Rata 18	€ 300,00	
Rata 19	€ 300,00	
Rata 20	€ 300,00	
Rata 21	€ 300,00	Privilegio per euro 285,41
Rata 22	€ 300,00	
Rata 23	€ 300,00	Privilegio per euro 24314,59
Rata 24	€ 300,00	
Rata 25	€ 300,00	
Rata 26	€ 300,00	
Rata 27	€ 300,00	
Rata 28	€ 300,00	
Rata 29	€ 300,00	
Rata 30	€ 300,00	



STUDIO LEGALE**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

Rata 31	€ 300,00	
Rata 32	€ 300,00	
Rata 33	€ 300,00	
Rata 34	€ 300,00	
Rata 35	€ 300,00	
Rata 36	€ 300,00	
Rata 37	€ 300,00	
Rata 38	€ 300,00	
Rata 39	€ 300,00	
Rata 40	€ 300,00	
Rata 41	€ 300,00	
Rata 42	€ 300,00	
Rata 43	€ 300,00	
Rata 44	€ 300,00	Privilegio per euro
Rata 45	€ 300,00	285,41
Rata 46	€ 300,00	Privilegio per euro
Rata 47	€ 300,00	24314,59
Rata 48	€ 300,00	
Rata 49	€ 300,00	
Rata 50	€ 300,00	
Rata 51	€ 300,00	
Rata 52	€ 300,00	
Rata 53	€ 300,00	
Rata 54	€ 300,00	
Rata 55	€ 300,00	
Rata 56	€ 300,00	
Rata 57	€ 300,00	
Rata 58	€ 300,00	
Rata 59	€ 300,00	
Rata 60	€ 300,00	



STUDIO LEGALE

AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

Rata 61	€ 300,00	
Rata 62	€ 300,00	
Rata 63	€ 300,00	
Rata 64	€ 300,00	
Rata 65	€ 300,00	
Rata 66	€ 300,00	
Rata 67	€ 300,00	
Rata 68	€ 300,00	
Rata 69	€ 300,00	
Rata 70	€ 300,00	
Rata 71	€ 300,00	
Rata 72	€ 300,00	
Rata 73	€ 300,00	
Rata 74	€ 300,00	
Rata 75	€ 300,00	
Rata 76	€ 300,00	
Rata 77	€ 300,00	Privilegio per euro
Rata 78	€ 300,00	285,41
Rata 79	€ 300,00	Privilegio per euro
Rata 80	€ 300,00	24314,59
Rata 81	€ 300,00	
Rata 82	€ 300,00	
Rata 83	€ 300,00	
Rata 84	€ 300,00	
Rata 85	€ 300,00	
Rata 86	€ 300,00	
Rata 87	€ 300,00	
Rata 88	€ 300,00	
Rata 89	€ 300,00	
Rata 90	€ 300,00	
Rata 91	€ 300,00	
Rata 92	€ 300,00	
Rata 93	€ 300,00	
Rata 94	€ 300,00	
Rata 95	€ 300,00	
Rata 96	€ 300,00	
TOTALE	€ 35.564,13	



STUDIO LEGALE
AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

Tutto ciò premesso, i sig.ri Cavone Giovanni e Vitucci Angela, così come rappresentati difesi e domiciliati, si riportano integralmente al contenuto del ricorso così come modificato e integrato dal presente atto, e

CHIEDONO

l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, tenuto conto della proposta di piano e del piano dei pagamenti rateali così come appena sopra descritti e riportati nel presente atto, previa attribuzione delle somme accantonate presso il terzo pignorato ApuliaTrasporti alla procedura da sovraindebitamento instaurata.

Bari, 11.5.2022

Avv. Rosella Cristantiello

Avv. Antonio Buono